

**PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ARTT. 116 “TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE”,
 118 “ESECUZIONE DEL CONCORDATO”, 118 BIS (MODIFICAZIONI DEL PIANO),
 120 BIS “ACCESSO”,
 120 QUATER “CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO CON ATTRIBUZIONI AI SOCI”,
 120 QUINQUIES “ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE”,
 DELLA BOZZA DI CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (VERSIONE DIFFUSA IL 3.5.2024)**

BOZZA CORRETTIVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA	PROPOSTA DI MODIFICA	PUNTI RILEVANTI
<p>Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione</p> <p>1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione eterogenea, fusione o scissione della società debitrice, le impugnazioni delle relative deliberazioni e le opposizioni previste dagli articoli 2500 novies, 2503, 2506-ter del codice civile, da chiunque introdotte, sono proposte nel giudizio di omologazione. Le operazioni non producono effetto sino a quando sia decorso il termine per la proposizione dell’opposizione o l’opposizione sia stata decisa con sentenza anche non passata in giudicato, a meno che non consti il consenso di tutti i creditori delle società partecipanti alle operazioni.</p>	<p>Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione</p> <p>1. Al piano, se prevede il compimento di operazioni di fusione o scissione della società debitrice con altre non soggette a strumenti di regolazione della crisi, devono essere allegati il progetto, i documenti contabili e la relazione degli organi amministrativi delle società diverse dalla debitrice previsti dagli artt. 2501 ter, 2501 quater e 2501 quinquies cc. eventualmente integrati con le indicazioni previste dall’art. 2501 bis cc. La relazione degli esperti è sostituita da quella del professionista prevista dall’art. 87 co. 3 che contenga, per la debitrice, gli elementi indicati negli artt. 2501 ter, 2501 quater e 2501 quinquies e 2501 sexies c.c. Il piano e tutti gli allegati sono</p>	<p><i>Si è cercato di conciliare, per quanto possibile, le regole civilistiche previste per la fusione e scissione, sempre interamente applicabili alle società non in concordato, con le esigenze della procedura.</i></p> <p><i>Per permettere il rispetto delle tempistiche dettate dal codice civile, anche a tutela dei soci delle società non debtrici, si è previsto di anticipare la pubblicazione del piano e di tutti i documenti inerenti l’ipotizzata fusione o scissione al momento dell’apertura della procedura anche per evidenziare, già in sede di apertura della procedura, la concreta fattibilità della proposta concordataria almeno alla luce delle positive valutazioni espresse dagli organi delle società diverse dalla debitrice, in attesa della deliberazione dei soci da prendersi sempre prima dell’omologazione: per permettere ai soci delle società, non in procedura, di valutare adeguatamente la congruità del rapporto di cambio anche alla luce dell’andamento della società in concordato (che normalmente accumula ulteriori perdite durante la procedura rendendo poco attuale la situazione patrimoniale originaria su cui si basa il progetto di fusione/scissione che può risalire anche a sei mesi prima del deposito del progetto) si è prevista la trasmissione della situazione patrimoniale aggiornata prima della delibera.</i></p> <p><i>E’ stato ritenuto possibile affidare al professionista indipendente (che ha i requisiti previsti dall’art. 2501 sexies) il compito di</i></p>

<p>2. Il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di cui al comma 1. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.</p> <p>3. In caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti delle operazioni di cui al comma 1 sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai sensi degli articoli 2500-bis, secondo comma, 2504-quater, secondo comma, e 2506-ter, quinto comma, del codice civile.</p> <p>4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.</p> <p>5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.</p>	<p>pubblicati a cura della cancelleria nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni con il decreto previsto dall'art. 45. Il termine per la conversione delle obbligazioni previsto dall'art. 2503, secondo co. cc decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese.</p> <p>2. Le società interessate alle operazioni di cui al comma 1, diverse dalla debitrice, ricevuti dal commissario il provvedimento di fissazione di udienza di omologazione ed una situazione patrimoniale della società debitrice a data non anteriore a sessanta giorni dalla data di emissione dello stesso provvedimento, approvano, ai sensi dell'art. 2502 cc, il progetto di fusione o scissione almeno 15 giorni prima dell'udienza di omologazione e devono trasmettere il verbale dell'assemblea al commissario, oltretché iscriverlo ai sensi dell'art. 2502 cc. In ogni caso deve constare il consenso dei soci che assumono la personale illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali. In mancanza di approvazione da parte di tutte le società diverse dalla debitrice,</p>	<p>effettuare la valutazione del rapporto di cambio.</p> <p><i>Il rifiuto di approvazione del progetto di fusione o scissione da parte della società non debitrice rende non omologabile il piano; per questo è stata imposta la approvazione da parte delle società non in concordato prima del provvedimento di omologazione.</i></p> <p><i>Ciò comporta inevitabilmente che non sia possibile prevedere modifiche a seguito del rifiuto di approvazione di una delle società diverse dalla debitrice, perchè non vi sarebbero più i tempi per la predisposizione di un diverso progetto di fusione, né che l'approvazione del progetto di fusione possa avvenire dopo l'omologazione della proposta concordataria.</i></p> <p><i>In ogni caso, si è prevista l'espresso assenso al progetto di chi assume la personale responsabilità per le obbligazioni sociali non potendosi chiedere a costoro di attendere l'adempimento del piano per esercitare il recesso, così dando una chiara regolamentazione all'ambigua previsione contenuta nella legge delega.</i></p> <p><i>E' accolta la ragionevole tesi giurisprudenziale seguita da Tribunale di Milano 14 novembre 2023, sull'esistenza di un margine di tolleranza nella determinazione del rapporto di cambio.</i></p> <p><i>Se tutte le società sono in concordato è sufficiente garanzia la procedura giudiziale pervista dall'art. 120 quinquies.</i></p> <p><i>La concentrazione delle possibili opposizioni nell'ambito della procedura concordataria è poi prevista per tutte le trasformazioni, anche omogenee, qualora sia violata la previsione sul necessario dei soci, che assumono la personale responsabilità delle obbligazioni sociali.</i></p>
---	--	---

il piano non può essere omologato.

3. Le impugnazioni delle deliberazioni di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice e le opposizioni previste dagli articoli 2500 *novies*, 2503, 2503 *bis*, 2506 *ter* del codice civile, introdotte dai creditori e dai soci di tutte le società, anche diverse dalla debitrice, sono proposte esclusivamente nel giudizio di omologazione. Il rapporto di cambio può essere contestato solo dagli interessati. L'accertamento di un eventuale scostamento fino al 10% rispetto al rapporto di cambio previsto nel piano non osta alla omologazione. Non può essere data esecuzione alle operazioni se non dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione, anche se non ancora passata in giudicato.

4. L'udienza di cui all'articolo 48, deve tenersi non prima di sessanta giorni, dalla data di deposito del provvedimento di fissazione.

5. In caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti delle operazioni di cui al comma 1 sono

	<p>irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai sensi degli articoli 2500-bis, secondo comma, 2504-quater, secondo comma, e 2506-ter, quinto comma, del codice civile.</p> <p>6 Trovano applicazione, in quanto compatibili 6 non derogate dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.</p> <p>7 Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano</p>	
--	--	--

BOZZA CORRETTIVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	PROPOSTA DI MODIFICA	PUNTI RILEVANTI
<p align="center">Art. 118 Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare</p>	<p align="center">Art. 118 Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3 In caso di trasferimento di beni, il commissario</p>	<p><i>In primo luogo, si è chiarito che la disciplina dell'art. 118 prevede regole comuni per tutti i concordati: nell'articolo sono inserite anche le regole per le ipotesi di necessità di cambiamento del piano.</i></p> <p><i>Poi si è nettamente distinta la disciplina dell'inadempimento del concordato dell'impresa individuale (inserita nell'art. 118 bis) da quella dell'inadempimento dell'impresa collettiva (inserita nell'art. 120 quinquies) in modo che non vi siano sovrapposizioni, sebbene le due discipline, trattando lo stesso argomento, siano sostanzialmente omogenee, prevedendosi l'attribuzione al Tribunale di poteri modellati sulla disciplina dell'art. 2409 cc.</i></p> <p><i>Per le società si rimanda al commento all'art. 120 quinquies che costituisce la sedes materiae.</i></p> <p><i>Si è data una più precisa regolamentazione della legittimazione attiva dei proponenti considerato che la disciplina concorsuale prevede che vi possono essere più creditori consorziati nella presentazione della proposta concorrente e che non necessariamente essi devono agire unitariamente nella segnalazione di inadempimenti</i></p>

<p>esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.</p> <p>4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore</p>	<p>richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.</p> <p>4. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p> <p>5. Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica la proposta modificata al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.</p> <p>6. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano</p>	
--	--	--

<p>giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.</p> <p>6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziale, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi incluse le deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziale. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziale è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</p> <p>7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in</p>	<p>pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.</p> <p>7. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3 e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.</p>	
--	---	--

<p>composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.</p> <p>8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p>		
<p>BOZZA CORRETTIVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p>	<p>PUNTI RILEVANTI</p>
<p>Art. 118 bis Modificazioni del piano</p> <p>1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica la proposta modificata al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.</p> <p>2. Il tribunale, verificata la natura</p>	<p>Art. 118 bis Inadempimento del debitore</p> <p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori o dai soci ai sensi dell'art. 120 bis 7 co. qualora sia stata approvata e omologata.</p> <p>2. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il</p>	<p><i>In primo luogo, si è chiarito che la disciplina dell'art. 118 prevede regole comuni per tutti i concordati: nell'articolo sono inserite anche le regole per le ipotesi di necessità di cambiamento del piano.</i></p> <p><i>Poi si è nettamente distinta la disciplina dell'inadempimento del concordato dell'impresa individuale (inserita nell'art. 118 bis) da quella dell'inadempimento dell'impresa collettiva (inserita nell'art. 120 quinquies) in modo che non vi siano sovrapposizioni, sebbene le due discipline, trattando lo stesso argomento, siano sostanzialmente omogenee, prevedendosi l'attribuzione al Tribunale di poteri modellati sulla disciplina dell'art. 2409 cc.</i></p> <p><i>Per le società si rimanda al commento all'art. 120 quinquies che costituisce la sedes materiae.</i></p> <p><i>Si è data una più precisa regolamentazione della legittimazione attiva dei proponenti considerato che la disciplina concorsuale prevede che vi possono essere più creditori consorziati nella presentazione della proposta concorrente e che non necessariamente essi devono agire unitariamente nella segnalazione di inadempimenti.</i></p>

<p>sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.</p> <p>3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3 e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».</p>	<p>tribunale, sentito il debitore, può assegnargli un termine per procedere agli adempimenti e, se perdura l'inadempimento, attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>3. Il soggetto o i soggetti che hanno presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata e che comunque, siano titolari di una quota pari al 10 % dei crediti calcolata al momento della presentazione della proposta, possono denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale chiedere al tribunale di assegnare al debitore un termine per l'adempimento e, successivamente, se non risulta ancora l'adempimento, attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 2 nominando un amministratore giudiziario determinandone i poteri e la durata; allo scadere dell'incarico, il debitore riassume la gestione dell'impresa.</p>	
---	--	--

	<p>4. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. L'amministratore giudiziario non assume la responsabilità per le obbligazioni.</p>	
--	--	--

BOZZA CORRETTIVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	PROPOSTA DI MODIFICA	PUNTI RILEVANTI
<p align="center">Art. 120 bis Accesso</p> <p>1.L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.</p> <p>2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano anche modificato durante il procedimento, può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e</p>	<p align="center">Art. 120 bis Accesso</p> <p>1.L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori. Per le società di persone e per le società a responsabilità limitata che adottano il sistema dell'amministrazione disgiuntiva, la decisione è sempre assunta da tutti gli amministratori o liquidatori. Per le società di persone la maggioranza è calcolata ai sensi dell'art. 2257, 3 co cc; per le società a responsabilità limitata, per teste. Deve constare il consenso dei soci che assumono, per effetto del piano, l'illimitata responsabilità.</p> <p>2. Gli amministratori o liquidatori determinano il contenuto della proposta e le condizioni del piano anche modificato durante il procedimento. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel</p>	<p><i>Per l'adozione della delibera di ricorso a strumenti di composizione della crisi, si è prevista una specificazione, prima mancante, per le società di persone ed anche per le srl che adottano la forma amministrativa dell'amministrazione disgiuntiva.</i></p> <p><i>Si è disciplinato anche il metodo di calcolo delle maggioranze ma potrebbe essere ugualmente scelto sempre il voto per teste; si è ribadita la necessità che sull'adozione di piani che comportano l'illimitata responsabilità di taluni soci, sia prevista l'assenso di questi.</i></p> <p><i>E' stato previsto il diritto dei soci originali di ricostituire la entità del capitale (non della quota) originale: così si ripristina il diritto dei soci di contribuire al buon esito del concordato (come voluto in fondo dall'art.120 quater) attraverso nuovi conferimenti; la previgente regolamentazione consentiva agli amministratori persino di escludere i soci dalla compagine quando (come spesso succede nei concordati) le perdite fossero risultate tali da azzerare il capitale; la possibilità illimitata di escludere il diritto di opzione poteva provocare addirittura l'esclusione di tutti i soci originali così introducendo il rischio di comportamenti opportunistici degli amministratori (responsabili del dissesto più dei soci) di captatio benevolentiae a favore di nuovi soggetti.</i></p> <p><i>E' poi interesse della procedura acquisire tutti i mezzi idonei a favorire la conclusione positiva del concordato.</i></p> <p><i>E' valorizzato lo strumento informativo previsto dal cc dell'art. 2446 e 2482 bis che permette ai soci di assumere immediatamente i più opportuni provvedimenti a tutela delle loro ragioni ed a difesa della società.</i></p>

<p>trasformazioni.</p> <p>3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.</p> <p>4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.</p> <p>5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.</p> <p>6. Le disposizioni di questo articolo si</p>	<p>registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.</p> <p>3 Ai fini del buon esito della ristrutturazione, il piano, anche modificato durante il procedimento, può prevedere, fermo quanto previsto per i soci illimitatamente responsabili, qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.</p> <p>4 E' fatto sempre salvo il diritto dei soci di sottoscrivere in via preferenziale aumenti di capitale fino alla ricostruzione dell'importo posseduto al momento della presentazione della domanda.</p> <p>5 Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento ed,</p>	
---	---	--

<p>applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società</p>	<p>in ogni caso, a provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2446 1 co cc o 2482 bis 1 e 2 co cc se la società ha conseguito perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, presentando un'aggiornata situazione patrimoniale.</p> <p>6. Dalla iscrizione della decisione nel Registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa anche nei casi in cui è deliberata nei loro confronti, pendendo la procedura, l'azione di responsabilità. Gli amministratori cessano per la scadenza del termine intervenuta nel corso del procedimento, salvo conferma. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca, che può interessare anche solo alcuni amministratori, deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata</p>	
---	---	--

	<p>del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.</p> <p>7 I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.</p> <p>8 Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.</p>	
--	---	--

BOZZA CORRETTIVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	PROPOSTA DI MODIFICA	PUNTI RILEVANTI
<p>Art. 120 <i>quater</i> Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado; e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato grado ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.</p>	<p>Art. 120 <i>quater</i> Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti risultasse almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci. Nella</p>	<p><i>E' prevista una specifica valutazione del commissario in merito ai vantaggi che spettano ai soci; si tratta di un fondamentale contributo poiché la determinazione dell'effettivo vantaggio spettante ai soci risulta molto complessa coinvolgendo aspetti che i creditori ed il Tribunale potrebbero non avere chiari e che è necessario sia illustrata in modo imparziale.</i></p>

<p>2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo, anche in altra forma. Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.</p> <p>3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in</p>	<p>relazione prevista dall'art. 107 co. 6 il Commissario dà conto del valore attribuito ai soci tenuto conto anche dell'andamento della gestione sociale durante il concordato.</p> <p>2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo, anche in altra forma. Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.</p> <p>3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito</p>	
--	--	--

<p>continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.</p>	<p>rispetto all'alternativa liquidatoria.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.</p>	
--	--	--

BOZZA CORRETTIVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	PROPOSTA DI MODIFICA	PUNTI RILEVANTI
<p style="text-align: center;">Art. 120 quinquies Esecuzione delle operazioni societarie</p> <p>1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120 quinquies Esecuzione delle operazioni societarie</p> <p>1 Dopo l'omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza gli amministratori, senza indugio, procedono, con deliberazione verbalizzata da notaio, alle modificazioni dello statuto e dei patti sociali previste dal piano sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento di omologa, ivi inclusi gli aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 bis 4 co. La sentenza di omologazione tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione relativamente alla società debitrice. Gli amministratori assumono altresì gli atti esecutivi eventualmente necessari; verificano la sussistenza della continuità aziendale e prima di deliberare le modifiche del capitale previste nel piano omologato, in conformità alle</p>	<p><i>Come già specificato nel commento degli artt. 118 e 118 bis si è ritenuto di chiarire che la disciplina dell'art. 120 quinquies si applica alle società mentre quella dell'art. 118 agli imprenditori individuali.</i></p> <p><i>Per le società, occorre prendere atto che il provvedimento del tribunale non può disporre le modifiche statutarie; si tratta di una attività che può essere concretamente svolta solo dall'organo amministrativo attraverso una specifica delibera da iscrivere nel registro delle imprese secondo lo schema, ben noto nel diritto societario, delle modifiche statutarie delegate.</i></p> <p><i>In particolar modo risulta impossibile per il Tribunale procedere in particolare alla modifiche del capitale che possono essere disposte solo dopo che siano stati evidenziati in forma contabilmente corretta (OIC 19 ai paragrafi 73 – 73 C rubricati sotto la voce Eliminazione Contabile) gli esiti della riduzione dei debiti, quelli della gestione della società durante la procedura (spesso molto negativa) e tutte le altre rettifiche contabili che dipendono dalla approvazione del piano.</i></p> <p><i>Inoltre le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 cc (e dai corrispondenti 2482 bis e 2482 ter cc) impongono l'esatta determinazione delle perdite conseguite dalla società e ancora presenti dopo l'omologa, prima di procedere ad ogni operazione sul capitale. In tali casi, infatti, l'aumento del capitale deve essere proceduto dall'abbattimento dello stesso in esatta corrispondenza delle perdite accertate e ciò non è possibile sia disposto dal tribunale che, in sede di omologa, non si trova nella situazione prevista dall'art. 2446 secondo co. cc. e non è in possesso di una situazione patrimoniale aggiornata.</i></p> <p><i>Pertanto tutte le modifiche vanno prese dall'organo amministrativo (senza intervento dell'assemblea perché si tratta di modifiche obbligatorie per la società a seguito dell'omologazione della proposta) da assumersi con atto pubblico su cui il notaio rogante è nella sostanza chiamato a svolgere le stesse funzioni previste dall'art. 2436, 3 co, cc ed il Tribunale quelle indicate nell'art. 2436, 4 co, cc.</i></p>

2. Se il notaio incaricato della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

disposizioni del piano e degli artt. 2446 e 2447 cc per le società per azioni ed agli artt. 2482 bis e 2482 ter cc per le società a responsabilità limitata, provvedono a redigere una situazione patrimoniale riferita ad epoca immediatamente successiva all'omologazione, redatta secondo i criteri utilizzati nell'ultimo bilancio di esercizio che recepisca gli effetti contabili dell'approvazione del piano e dell'andamento aziendale durante la procedura. Provvedono al deposito dello statuto aggiornato.

2. Se il notaio incaricato della verbalizzazione delle delibere degli amministratori in ordine alle operazioni di cui al comma 1 ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge e dal piano, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che

Il notaio deve controllare che la deliberazione degli amministratori sia conforme anche al piano omologato per evitare comportamenti non corretti degli amministratori.

Tra gli incombenzi preliminari, c'è la verifica della sussistenza delle condizioni di uscita dallo stato di liquidazione che nel concordato in continuità aziendale è tutt'altro che automatica per l'effetto della sola approvazione del concordato anche in ragione degli effetti, spesso assai negativi, della conduzione dell'azienda durante la procedura.

Qualora gli amministratori fossero inadempienti, si applica, innanzitutto su istanza del commissario, un procedimento modellato sull'art. 2409 cc che consente al Tribunale di assegnare un termine agli amministratori per provvedere spontaneamente all'adempimento ovvero, se perdura l'inadempimento, nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, determinando il tempo dell'esercizio delle funzioni, e contestualmente disporre, sempre, la revoca degli amministratori. E' stata completamente eliminata la disciplina (prima inserita nell'art. 118) che si fondava su una non giuridica distinzione tra soci di maggioranza e di minoranza (non eliminata dal correttivo che non prende ambigualmente posizione sui poteri di voto da attribuire all'amministratore giudiziario) affidando, più correttamente la tutela delle ragioni dei soci all'ordinaria disciplina societaria integralmente applicabile dopo l'omologazione.

E' chiarito che nelle società di persone, l'amministratore giudiziario non assume la personale illimitata responsabilità. Alla cessazione dell'incarico, alla nomina dei nuovi amministratori provvede la società, secondo lo statuto o i patti sociali, in modo da permettere ai soci (nuovi o vecchi che siano) di riprendere il controllo della società debitrice nel rispetto della ordinaria dialettica sociale.

Si è disciplinato il procedimento di segnalazione da parte dei soggetti che hanno avanzato la proposta concorrente, meglio regolamentando la loro legittimazione attiva a seconda della provenienza (al fine di evitare iniziative di disturbo).

	<p>provvede ai sensi dell'art. 2436 cc.</p> <p>3. In caso di inerzia, su segnalazione del commissario, sentiti gli amministratori, il Tribunale può assegnare loro un termine per procedere all'adempimento ovvero, se perdura l'inadempimento, nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, determinando la durata dell'esercizio delle funzioni, e contestualmente disporre la revoca degli amministratori. Nelle società di persone, l'amministratore giudiziario non assume la personale illimitata responsabilità. Alla cessazione dell'incarico, alla nomina dei nuovi amministratori provvede la società, secondo lo statuto o i patti sociali.</p> <p>4. Il soggetto o i soggetti che hanno presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata che siano possessori una quota pari al 10 % del capitale sociale, calcolata al momento della presentazione della istanza, o dei crediti, calcolata al momento della</p>	<p><i>Si è, invece, esclusa una legittimazione generalizzata alla denuncia di irregolarità nell'adempimento per evitare che siano effettuate segnalazioni strumentali; a tutela del buon andamento dell'esecuzione appare sufficiente che le segnalazioni, oltreché dai proponenti qualificati, possano provenire dal solo commissario che ha il controllo effettivo dello stato di esecuzione del concordato e che può essere, comunque, destinatario delle lagnanze provenienti da ogni interessato.</i></p>
--	---	--

presentazione della proposta concorrente, possono denunciare al tribunale, che provvede ai sensi del comma precedente, i ritardi e le omissioni della società debitrice mediante ricorso, notificato alla società e al commissario giudiziale.

5. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.